ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE 28 aprile 1999 *

Nel procedimento T-11/99 R,

Firma Léon Van Parys NV, società di diritto belga, con sede ad Anversa (Belgio),

Pacific Fruit Company NV, società di diritto belga, con sede ad Anversa,

Pacific Fruchtimport GmbH, società di diritto tedesco, con sede ad Amburgo (Germania),

Pacific Fruit Company Italy SpA, società di diritto italiano, con sede in Roma,

rappresentate dagli avv.ti Philippe Vlaemminck, Lode Van Den Hende e Julien Holmens, del foro di Gand, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch & Wolter, 11, rue Goethe,

ricorrenti,

contro

* Lingua processuale: l'olandese.

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hubert van Vliet, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato dall'avv. Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

e

Repubblica francese, rappresentata dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda, proposta ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE, diretta ad ottenere che il Tribunale consenta alle ricorrenti — od ordini alla Commissione di disporre le misure necessarie per consentire loro — di importare nel 1999 un quantitativo di banane corrispondente alla media dei quantitativi dalle medesime importati nella Comunità europea nel corso degli anni 1994-1996 e sdoganati nella Comunità europea per mezzo di certificati d'importazione sia da parte delle ricorrenti stesse, sia da parte di altro titolare di certificato, ovvero che il Tribunale disponga ogni altro provvedimento provvisorio che dovesse ritenere opportuno,

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Il contesto normativo

1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 404/93»), ha istituito, con effetto 1° luglio 1993, un regime comune d'importazione delle banane che ha sostituito i singoli regimi nazionali.

2 L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93, collocato nel titolo IV relativo al regime degli scambi con i paesi terzi, nel testo modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziali commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105), prevedeva che un contingente tariffario di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) venga aperto ogni anno, a decorrere dal 1995, per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali.

3 L'art. 19, n. 1, operava una ripartizione del contingente tariffario, aprendolo a concorrenza del 66,5% alla categoria degli operatori che avessero commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali (categoria A), a concorrenza del 30% alla categoria degli operatori che avessero commercializzato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali (categoria B) e a concorrenza del 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che avessero iniziato, a decorrere dal 1992, a commercializzare banane diverse dalla banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali (categoria C).

4 Il regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 1442/93»), definiva, in particolare, i criteri di determinazione dei tipi di operatori delle categorie A e B legittimati a presentare domande dirette all'ottenimento di certificati d'importazione, a seconda dell'attività dai medesimi svolta nel corso del periodo di riferimento. I quantitativi commercializzati dagli operatori assegnatari venivano successivamente ponderati sulla base di un relativo coefficiente al fine di tener conto della rilevanza della funzione economica svolta e dei rischi commerciali assunti.

5 Tale regime d'importazione è stato oggetto di un procedimento di composizione delle liti, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a seguito di reclami proposti da taluni paesi terzi.

6 Successivamente alla dichiarazione di incompatibilità con le norme dell'OMC — da parte dell'organo di composizione delle controversie dell'OMC — di taluni aspetti del detto regime d'importazione delle banane nella Comunità, venivano emanati i regolamenti (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637, recante modifica del regolamento n. 404/93 (GU L 210, pag. 28; in prosieguo: il «regolamento n. 1637/98») e (CE) della Commissione 28 ottobre 1998, n. 2362, recante modalità di applicazione del regolamento n. 404/93, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 293, pag. 32; in prosieguo: il «regolamento n. 2362/98» o il «regolamento impugnato»), al fine di eliminare tali incompatibilità.

7 Veniva così eliminata, in particolare, la ripartizione del contingente tra tre categorie diverse di operatori, ove il regolamento n. 2362/98 prevede una semplice ripartizione tra «operatori tradizionali» e «operatori nuovi», nel senso definito dal regolamento medesimo. Veniva parimenti eliminata la suddivisione degli operatori nelle categorie A e B a seconda del tipo di attività svolta sul mercato.

8 L'art. 3, primo comma, del regolamento n. 2362/98 prevede, in particolare, quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, "operatore tradizionale" è l'agente economico stabilito nella Comunità, nel periodo il quale determina il suo quantitativo di riferimento, nonché al momento della sua registrazione a norma dell'articolo 5, il quale, operando in proprio, ha effettivamente importato, durante un periodo di riferimento, un quantitativo minimo di banane originarie di paesi terzi o di paesi ACP in vista della successiva commercializzazione sul mercato comunitario».

9 Il regolamento n. 2362/98 stabilisce inoltre, tra l'altro, le disposizioni relative alla registrazione degli operatori, precisa le verifiche e i controlli incombenti alle autorità nazionali competenti ed indica le conseguenze derivanti dall'inadempimento a taluni obblighi. Vengono peraltro mantenuti gli strumenti di gestione periodica istituiti dal regolamento n. 1442/93, adeguando, nella misura dovuta, le modalità da quest'ultimo stabilite e precisando tutte le comunicazioni necessarie tra gli operatori, gli Stati membri e la Commissione ai fini dell'attuazione del regolamento. Esso contiene, infine, talune misure transitorie che consentono agli Stati membri e alla Commissione di disporre di tutti gli elementi necessari al fine di garantire l'utilizzazione dei certificati d'importazione a partire dal 1° gennaio 1999.

I fatti e il procedimento

10 Le ricorrenti appartengono al gruppo Noboa, impresa familiare di origine ecuadoriana. L'attività principale consiste nell'importazione di banane ecuadoriane nella Comunità europea.

11 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 gennaio 1999, esse proponevano ricorso diretto all'annullamento del regolamento n. 2362/98.

12 Con separato atto, depositato nella cancelleria il 29 gennaio 1999, le ricorrenti avviavano, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE, il presente procedimento sommario diretto ad ottenere che il Tribunale consentisse alle ricorrenti — o ingiungesse alla Commissione l'adozione dei provvedimenti necessari per consentire loro — di importare nel 1999 un quantitativo di banane corrispondente alla media dei quantitativi dalle medesime introdotti nella Comunità europea nel corso degli anni 1994-1996 e sdoganate nella Comunità europea sulla base di certificati d'importazione sia da parte delle ricorrenti stesse, sia di altro titolare di certificato, ovvero che il Tribunale disponesse qualsiasi altro provvedimento provvisorio ritenuto opportuno.

13 Con atto depositato nella cancelleria il 15 febbraio 1999 la Commissione presentava osservazioni scritte.

14 Con atti depositati nella cancelleria, rispettivamente in data 8 e 10 febbraio 1999, il Regno di Spagna e la Repubblica francese proponevano domanda d'intervento nel presente procedimento a sostegno della Commissione.

15 Con atto depositato nella cancelleria l'11 febbraio 1999, le ricorrenti chiedevano al Tribunale, ai sensi degli artt. 5, n. 4, e 17, n. 4, delle istruzioni al cancelliere

del Tribunale, di non indicare né nel testo pubblicato della sentenza né in qualsiasi altro documento accessibile al pubblico i quantitativi menzionati al punto 55 della domanda di provvedimenti urgenti, al punto 44 del ricorso, nonché negli allegati 2 e 3 di quest'ultimo. Esse chiedevano parimenti al Tribunale di ordinare alla Commissione e agli Stati membri intervenienti di trattare tali dati in modo riservato.

16 Con atto depositato nella cancelleria il 24 febbraio 1999, la Commissione esprimeva la propria posizione in ordine a quest'ultima domanda.

17 All'udienza del 15 marzo 1999 venivano sentite le osservazioni orali delle parti principali e dei governi intervenienti.

18 La presente domanda di provvedimenti urgenti è stata assegnata, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 106, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, al presidente della quinta sezione.

Sulla domanda diretta a non divulgare taluni dati

19 La Commissione sottolinea che le ricorrenti non hanno proposto la domanda ai sensi dell'art. 116, n. 2, seconda frase, del regolamento di procedura del Tribunale. Essa invita, conseguentemente, il giudice del procedimento sommario a respingere la domanda diretta a che venga ordinato, tanto alla Commissione quanto agli Stati membri intervenienti, di non rendere pubblici i quantitativi di riferimento precisati dalla prima ricorrente nelle proprie comparse. Per contro, la Commissione non si oppone a che la presente ordinanza non menzioni tali cifre. Essa propone, tuttavia, al Tribunale di indicare l'evoluzione di tali quantitativi in percentuale.

20 La domanda delle ricorrenti con cui si chiede al giudice del procedimento sommario di non fare menzione, nella presente ordinanza, delle cifre di cui esse chiedono il trattamento riservato, può essere accolta in quanto la loro pubblicazione non appare indispensabile.

21 La domanda delle ricorrenti con cui si chiede al giudice del procedimento sommario di imporre, invece, alla Commissione e agli Stati membri intervenienti di trattare tali dati in modo riservato non può essere accolta.

22 Infatti, l'art. 5, n. 3, terzo comma, delle istruzioni al cancelliere prevede che nessuna persona terza, privata o pubblica, possa accedere al fascicolo di causa o agli atti processuali senza espressa autorizzazione del presidente, sentite le parti, ove tale autorizzazione può essere concessa solo su domanda scritta e dev'essere accompagnata da dettagliata motivazione dell'interesse che giustifichi la consultazione del fascicolo. Inoltre, in base alle norme che disciplinano il trattamento dei dati dinanzi al Tribunale, le parti godono di tutela contro l'uso scorretto degli atti di causa. Pertanto, le parti del procedimento hanno il diritto di utilizzare gli atti processuali delle altri parti solamente per difendere la propria posizione (sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T-174/95, Svenska Journalistförbundet/Consiglio, Racc. pag. II-2289, punti 135 e 137). Ciò premesso, non appare necessario accogliere la domanda delle ricorrenti, atteso che il trattamento riservato da esse richiesto è già sufficientemente garantito.

23 D'altro canto, l'art. 8, n. 5, secondo comma, del regolamento n. 2362/98 prevede, in particolare, che la Commissione può comunicare agli Stati membri l'elenco degli operatori che abbiano presentato domanda di registrazione o di rinnovo della registrazione nonché, per i casi di rinnovo, il numero dei titoli e, eventualmente, dei relativi estratti utilizzati e rilasciati, al fine di individuare o prevenire dichiarazioni abusive da parte degli operatori. La Commissione può parimenti prevedere la pubblicazione di taluni elementi delle comunicazioni degli Stati membri. Ciò premesso, non sarebbe opportuno accogliere la domanda delle ricorrenti, potendo nuocere all'effettiva gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana da parte della Commissione.

Sulla domanda di provvedimenti urgenti

24 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), nel testo modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.

25 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che la domanda deve precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l'adozione delle misure richieste. Le misure richieste devono inoltre essere provvisorie nel senso di non pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi, né anticipare le conseguenze della decisione che verrà pronunciata più avanti nella causa principale (ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 1998, T-65/98 R, Van den Bergh Foods/Commissione, Racc. pag. II-2641, punto 34).

Argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

26 La Commissione sostiene che le ricorrenti non siano manifestamente né individualmente né direttamente interessate dal regolamento n. 2362/98. Orbene, secondo costante giurisprudenza, quando il ricorso principale sia manifestamente o, quantomeno, molto probabilmente irricevibile, la domanda di provvedimenti provvisori collegati al ricorso principale dev'essere dichiarata irricevibile (ordinanza del presidente del Tribunale 15 marzo 1995, causa T-6/95, Cantine dei colli Berici/Commissione, Racc. pag. II-647, punto 26 e seguenti).

27 Un siffatto modo di procedere appare tanto più necessario nel caso in cui un singolo chieda l'annullamento di un atto di portata generale, onde evitare che questi possa ottenere, attraverso il procedimento sommario, la sospensione dell'esecuzione di un atto di cui il Tribunale in seguito negherebbe l'annullamento, essendo stato il ricorso dichiarato irricevibile nella causa principale (ordinanza del presidente della Corte 27 gennaio 1988, causa 376/87 R, Distrivet/Consiglio, Racc. pag. 209, punto 22).

28 Un regolamento che si applichi a situazioni determinate oggettivamente e che produca effetti giuridici nei confronti di categorie di persone individuate astrattamente possiede portata generale e non può riguardare gli operatori individualmente ai sensi dell'art. 173 del Trattato. Orbene, il regolamento impugnato riguarda tutti gli operatori economici che intendano importare banane nella Comunità a decorrere dal 1° gennaio 1999, indipendentemente dal paese di origine, nell'ambito o meno di contingenti tariffari e di quantitativi tradizionali ACP. Esso riguarda non solo gli operatori economici che avessero già importato banane nella Comunità prima del 1999, bensì tutti coloro che, nel 1999, intendano importare banane per la prima volta.

29 La Commissione sottolinea che ricorsi aventi praticamente identico oggetto, proposti, quantomeno in parte, dagli stessi ricorrenti, sarebbero stati già dichiarati, conformemente a tale giurisprudenza, irricevibili ((ordinanza della Corte 21 giugno 1993, causa C-257/93, Van Parijs e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3335, punto 12, e ordinanza del presidente della Corte 6 luglio 1993, causa C-257/93 R, Van Parijs e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3917).

30 La Commissione contesta peraltro i singoli argomenti dedotti dalle ricorrenti a sostegno della ricevibilità del ricorso. Essa sottolinea, in primo luogo, che le ricorrenti non forniscono la prova del fatto che esse assicurerebbero il 40% delle importazioni verso la Comunità di banane originarie dell'Ecuador. Contestando al tempo stesso l'esattezza di tali cifre, la Commissione aggiunge che, in ogni caso, esse indicherebbero semplicemente che le ricorrenti importano congiuntamente circa l'8% del quantitativo totale di banane che ogni anno può essere importato nella Comunità a dazio doganale zero o ridotto. Le ricorrenti costituirebbero, quindi, solamente alcuni dei tanti importatori di banane operanti nella Comunità. A differenza della fattispecie oggetto della sentenza della Corte

16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio (Racc. pag. I-2501), le ricorrenti non sarebbero né gli importatori di maggiore rilevanza del prodotto né suoi utilizzatori finali.

31 In secondo luogo, il regolamento impugnato interesserebbe tutti gli importatori di banane dell'America latina e non riguarderebbe in modo particolare le ricorrenti.

32 In terzo luogo, il regolamento impugnato riserverebbe una parte del contingente tariffario alle importazioni provenienti dall'Ecuador. Tuttavia, la circostanza che le ricorrenti importino attualmente una quota rilevante di banane ecuadoriane non configura una situazione di fatto particolare che le distingue dagli altri importatori, atteso che tutti gli operatori economici sono autorizzati a importare banane provenienti dall'Ecuador (v. sentenza del Tribunale 9 aprile 1997, causa T-47/95, Terres Rouges e a./Commissione, Racc. pag. II-481, punto 47).

33 In quarto luogo, le ricorrenti non fornirebbero alcuna prova della reale esistenza di una speculazione sui certificati derivante dal regolamento impugnato. Inoltre, anche ammesso che una siffatta speculazione esista, essa riguarderebbe tutti gli operatori economici che intendano importare banane provenienti da uno o più dei quattro paesi cui parte del contingente tariffario è stato attribuito. Tutti gli operatori tradizionali nonché tutti i nuovi operatori potrebbero legittimamente chiedere certificati d'importazione per le banane originarie dei detti quattro paesi.

34 La sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I-1853), non rivestirebbe interesse nella specie, atteso che il regolamento impugnato non pregiudicherebbe alcun diritto specifico delle ricorrenti ai sensi di tale sentenza.

35 Inoltre, il regolamento impugnato non riguarderebbe le ricorrenti direttamente. Infatti, spetta agli Stati membri fissare il numero dei certificati d'importazione da concedere ai singoli importatori e rilasciarli loro. Ne consegue che unicamente le decisioni degli Stati membri con cui tali certificati vengono concessi o negati sono atte a riguardare le ricorrenti direttamente (sentenza Terres Rouges e a./ Commissione, citata, punti 57 e 58).

36 La Commissione sottolinea, infine, che l'eventuale assenza di mezzi di gravame nell'ordinamento nazionale non può indurre il Tribunale a oltrepassare i limiti della propria competenza (sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-398/94, Kahn Scheepvaart/Commissione, Racc. pag. II-477, punto 50).

37 All'udienza, i governi spagnolo e francese hanno dedotto la manifesta irricevibilità del ricorso, in quanto le ricorrenti non sarebbero individualmente interessate dal regolamento n. 2362/98. La domanda di provvedimenti urgenti dovrebbe essere, conseguentemente, respinta.

38 Le ricorrenti fanno sostanzialmente valere, *in primo luogo*, che il regolamento impugnato produrrebbe una serie di conseguenze che inciderebbero in modo particolarmente grave sulla loro posizione sotto il profilo concorrenziale. Esse si troverebbero, quindi, in una situazione molto specifica e, conformemente alla giurisprudenza della Corte, dovrebbero essere considerate direttamente e individualmente interessate dal detto regolamento (sentenze Extramet Industrie/ Consiglio e Codorniu/Consiglio, citate supra).

39 Esse sottolineano che l'Ecuador è il principale fornitore della Comunità di banane prodotte al di fuori della Comunità medesima e che esse assicurano congiuntamente circa il 40% delle importazioni complessive delle dette banane.

40 Orbene, il sistema di ripartizione dei certificati d'importazione istituito nel 1993 avrebbe prodotto conseguenze sfavorevoli per gli importatori di banane originarie dell'America latina, tra cui le ricorrenti, conseguenze che perdurerebbero nonostante la modifica del regolamento n. 2362/98.

41 Le ricorrenti sarebbero, inoltre, fortemente pregiudicate dal sistema delle «quote per paesi» imposto all'Ecuador dal regolamento n. 2362/98. Tale quota limiterebbe le importazioni originarie dell'Ecuador a 668 120 tonnellate, mentre nel 1997 esse raggiungevano già 728 492 tonnellate.

42 La combinazione delle quote per paesi e del metodo di attribuzione dei certificati d'importazione renderebbe le ricorrenti particolarmente esposte alle speculazioni sui certificati d'importazione. La restrizione nei confronti dell'Ecuador e la speculazione sui certificati farebbero sì che le ricorrenti non potrebbero utilizzare completamente i quantitativi di riferimento loro attribuiti ai fini delle importazioni dall'Ecuador.

43 *In secondo luogo*, le ricorrenti sostengono di non disporre di altro efficace mezzo di gravame dinanzi al giudice nazionale. Se è pur vero che esse avrebbero potuto contestare dinanzi al giudice nazionale la comunicazione delle autorità nazionali con cui venivano informate del quantitativo di riferimento loro attribuito per il 1999, impugnando, all'occorrenza, dinanzi al Consiglio di Stato belga la decisione dell'ufficio d'intervento e di restituzione belga, esse sottolineano tuttavia l'insussistenza di qualsiasi effettiva controversia con le autorità belghe. Ciò premesso, non potrebbe essere escluso che la Corte neghi, in base a tale rilievo, di rispondere ad un'eventuale questione pregiudiziale. Le ricorrenti non ravvisano alcun concreto vantaggio nel sottoporre la causa principale a una «deviazione» dinanzi al giudice nazionale. In ogni caso, il Consiglio di Stato belga non sarebbe competente a disporre provvedimenti provvisori utili alle ricorrenti.

Sull'urgenza

44 Le ricorrenti sostengono di subire grave pregiudizio per il fatto che l'importazione delle banane dall'Ecuador sarebbe ostacolato in due modi, in primo luogo in quanto tali banane sarebbero escluse dal contingente distinto riservato alle banane tradizionali ACP e, in secondo luogo, per effetto del sistema delle quote per paese non conforme alle norme del GATT. Pregiudizio ancor più rilevante deriverebbe loro dal mantenimento del sistema dei certificati d'importazione.

45 Le ricorrenti riconoscono che il pregiudizio da esse dedotto è essenzialmente di ordine finanziario. In linea di principio, tale pregiudizio potrebbe essere quindi riparato con il risarcimento. Esse chiedono nondimeno l'ottenimento dei provvedimenti provvisori di cui trattasi, temendo di non poter ottenere, anche nell'ipotesi in cui il ricorso nella causa principale dovesse essere accolto, la riparazione del pregiudizio fatto valere nell'ambito di un'azione risarcitoria.

46 La Commissione sostiene che la prima ricorrente riconosce, essa stessa, che tra il 1998 e il 1999 il suo quantitativo di riferimento provvisorio è aumentato del 3%. Il quantitativo di riferimento che essa avrebbe ottenuto non avrebbe cessato di aumentare a seguito dell'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati ed essa riceverebbe, nel 1999, un quantitativo maggiore di quello mai precedentemente ottenuto. Conseguentemente, il nuovo regime non causerebbe alle ricorrenti alcun pregiudizio irreparabile. Nell'ordinanza 10 dicembre 1997, causa T-260/97 R, Camar/Commissione e Consiglio (Racc. pag. II-2357), il presidente del Tribunale avrebbe escluso la sussistenza di un pregiudizio irreparabile, essendosi stabilizzate le importazioni della ricorrente nella specie. Orbene, atteso che i quantitativi di riferimento presenterebbero un forte aumento, le ricorrenti non potrebbero subire, a fortiori, un danno irreparabile.

47 Emergerebbe peraltro da costante giurisprudenza che i pregiudizi di natura puramente economica non possono essere considerati, in linea di principio, irreparabili o difficilmente riparabili, atteso che possono essere oggetto di successiva compensazione pecuniaria.

48 Il fatto che un'eventuale domanda risarcitoria sia destinata ad essere respinta, come sostengono le ricorrenti, costituirebbe motivo supplementare per ritenere, in conclusione, che la domanda di provvedimenti provvisori dev'essere respinta.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

Sulla ricevibilità

49 Ai sensi delle disposizioni dell'art. 104, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, la domanda di provvedimenti provvisori è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa per la quale è stato adito il Tribunale. Tale norma non costituisce una semplice formalità, bensì presuppone che, nel merito, la domanda cui sia collegata la domanda di provvedimenti urgenti rientri effettivamente nella sfera di competenza del Tribunale.

50 Secondo costante giurisprudenza, il problema della ricevibilità del ricorso principale non deve, in linea di principio, essere esaminato nell'ambito del procedimento sommario, se non si vuole pregiudicare il merito della causa. Può tuttavia risultare necessario, quando, come nella specie, venga dedotta l'irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta l'istanza di provvedimenti urgenti, accertare se sussistano dei motivi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso medesimo (v., in particolare, ordinanze del presidente della Corte Distrivet/Consiglio, citata supra, punto 21, e 13 luglio 1988, causa 160/88, Fédération européenne de la santé animale e a./Consiglio, Racc. pag. 4121, punto 22; ordinanze del presidente del Tribunale Cantine dei colli Berici/Commissione, citata supra, punto 26, e 22 dicembre 1995, causa T-219/95 R, Danielsson e a./Commissione, Racc. pag. II-3051, punto 58).

51 A tal riguardo occorre evitare, in particolare, che le ricorrenti possano ottenere, attraverso il procedimento sommario, il beneficio di provvedimenti che sarebbero

loro negati se il ricorso venisse dichiarato irricevibile dal Tribunale nell'ambito dell'esame del merito (v. ordinanza Distrivet/Consiglio, citata, punto 22).

52 Ne consegue che spetta al giudice del procedimento sommario, benché non sia autorizzato a pronunciarsi in modo definitivo sulla ricevibilità del ricorso nel merito, accertare, in presenza di circostanze come quelle della specie, che le ricorrenti abbiano quantomeno provato la sussistenza di taluni elementi che consentirebbero al Tribunale di ritenere effettivamente ricevibile il ricorso nel merito.

53 Si deve osservare, al riguardo, che sembrano mancare gli elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso.

54 L'art. 173, quarto comma, del Trattato conferisce ai singoli il diritto di impugnare qualsiasi decisione che, pur se emanata in forma di regolamento, li riguardi direttamente e individualmente. Scopo di tale disposizione è, in particolare, quello di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano impedire che il singolo impugni una decisione che lo riguardi direttamente e individualmente e, quindi, quello di precisare che la scelta di una determinata forma non può modificare la natura di un atto (v. sentenza Terres Rouges e a./Commissione, citata, punto 39).

55 Orbene, il regolamento n. 2362/98 non sembra presentare, prima facie, alcun elemento che consenta di considerarlo quale decisione emanata sotto forma di regolamento. Esso è redatto in termini generali ed astratti e si applica nei confronti di tutti gli Stati membri, senza che si sia minimamente tenuto conto della situazione di singoli importatori. Il suo scopo è quello di definire le modalità di applicazione del regolamento n. 404/93, nel testo modificato dal regolamento

n. 1637/98, per quanto attiene al regime d'importazione di banane nella Comunità.

56 È pur vero che non è escluso che, in talune circostanze, le disposizioni di un atto normativo che si applichi nei confronti di tutti gli operatori economici interessati possano riguardare individualmente determinati operatori stessi (sentenze Extramet Industrie/Consiglio, citata, punto 13, e Codorniu/Consiglio, citata, punto 19). Tuttavia, le ricorrenti hanno ammesso all'udienza che il problema essenziale risiede nel fatto che l'organizzazione comune dei mercati della banana, istituito nel 1993, ha generato condizioni concorrenziali sfavorevoli per le imprese del gruppo e che tali condizioni persistono anche dopo le modifiche apportate nel 1998 all'organizzazione dei mercati de qua. Esse non hanno dedotto elementi che consentano di ritenere che sussistessero nella specie circostanze particolari, ai sensi della menzionata giurisprudenza.

57 Si deve ricordare in proposito che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o perfino l'identità dei soggetti di diritto cui si applichi un dato provvedimento non implica affatto che tali soggetti debbano essere considerati come individualmente interessati dal provvedimento (v. sentenza Terres Rouges e a./Commissione, citata supra, punto 44). A fortiori, le ricorrenti non sono in grado di provare di essere individualmente interessate dal regolamento n. 2362/98, atteso che a tutti gli operatori tradizionali nonché ai nuovi operatori che intendano sviluppare attività commerciali nel settore di cui trattasi e che rispondano ai requisiti prescritti è riconosciuto il diritto di chiedere certificati per l'importazione di banane originarie dei quattro paesi cui è stato attribuito parte del contingente tariffario.

58 Alla luce delle suesposte considerazioni, e senza necessità di procedere all'esame della questione se il regolamento impugnato riguardi le ricorrenti direttamente, il giudice del procedimento sommario non ravvisa, nella specie, elementi per ritenere, prima facie, che il regolamento n. 2362/98 riguardi le ricorrenti individualmente e che la domanda di annullamento ex art. 173, quarto comma, del Trattato sia quindi ricevibile.

Sull'urgenza

59 Atteso che non compete al giudice del procedimento sommario risolvere definitivamente la questione della ricevibilità del ricorso, occorre accertare, inoltre, se sussistano i requisiti previsti ai fini della concessione di provvedimenti provvisori, a cominciare dal requisito relativo all'urgenza.

60 Secondo costante giurisprudenza, il requisito dell'*urgenza* dev'essere valutato esaminando se, nell'attesa della decisione del Tribunale sul merito, le ricorrenti possano subire danni gravi ed irreversibili che non potrebbero essere riparati dalla sentenza relativa al ricorso nel merito. I danni lamentati di natura puramente economica non possono, in linea di principio, essere considerati irreparabili o difficilmente riparabili, potendo costituire normalmente oggetto di successiva compensazione pecuniaria (v., in particolare, ordinanza Camar/Commissione e Consiglio, citata, punto 42).

61 Dal fascicolo risulta chiaramente che il requisito relativo alla sussistenza di un rischio di pregiudizio grave ed irreversibile non è soddisfatto. Le ricorrenti stesse riconoscono, infatti, che il pregiudizio da esse dedotto è di natura puramente economica.

62 Le ricorrenti non hanno fornito, inoltre, elementi che consentano di stabilire, prima facie, che il pregiudizio dedotto sarebbe tale da minacciare la loro sopravvivenza o da causare loro danni gravi ed irreversibili e che, conseguentemente, non potrebbe essere integralmente risarcito in caso di accoglimento del ricorso nel merito (v. ordinanza Cantine dei colli Berici/Commissione, citata, punto 31). Al contrario, nella domanda di provvedimenti provvisori hanno riconosciuto che il quantitativo di banane per il quale erano stati rilasciati certificati d'importazione alla prima ricorrente è aumentato nel 1999, rispetto al 1998, del 3%. All'udienza le ricorrenti hanno parimenti affermato che l'aumento, tra il 1998 e il 1999, del numero dei certificati concessi al gruppo Noboa aveva raggiunto il 10%.

63 Dalle suesposte considerazioni emerge che non sussistono i requisiti che consentono, in diritto, di concedere i provvedimenti provvisori richiesti e che, conseguentemente, la domanda dev'essere, in ogni caso, respinta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 28 aprile 1999

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J.D. Cooke